



Protocollo n°.....14072.....

del03.09.2021.....

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3600-1/2021, Santamaria Ferdinando c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza emesso il 12.08.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 12.08.2021 per il giudizio R.G. n. 3600-1/2021, Santamaria Ferdinando c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Santamaria Ferdinando;
- procura alle liti autenticata dall'avvocato di parte ricorrente;
- decreto di fissazione udienza al 28.09.2021;
- relata di notificazione atti di causa.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
A. G. Giuseppe Lombardo



SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea – 98122 Messina
SEDE OPERATIVA: Via Gagini 21/29 – 98121 Messina
C.F./P.I.: 03459080838
CAPITALE SOCIALE: 300.000,00 €
NUMERO REA: ME-238634

TELEFONO 090-6783558
PEC messinaservizibenecomune@pec.it
EMAIL info@messinaservizibenecomune.it
SITO WEB www.messinaservizibenecomune.it

Pag. 2 di 2

AVV. CORRADO MARTELLI
Patrocinante in Cassazione
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA
Tel 090364001 – fax 090.3710648
Pec: avv.corradomartelli@pec.it
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del Sig. Santamaria Ferdinando, nato a Messina il 28.09.1980 (CF: SNTFDN80P28F158G), ivi residente in Via Altair n. 22 ed ivi elettivamente domiciliato in Corso Cavour 178, presso lo studio dell'Avv. Corrado Martelli, (C.F.: MRTCRD43P01F359L), fax 0903710648, pec: avv.corradomartelli@pec.it, che lo rappresenta e difende, giusta procura resa in foglio separato e congiunto materialmente al presente atto ex art. 83 c.p.c.,

CONTRO

Messina Servizi Bene Comune, (C.F. 03459080838) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Piazza Unione Europea – Messina (pec messinaservizibenecomune@pec.it)

PREMESSO

Il ricorrente, ha partecipato alla selezione per l'assunzione a tempo determinato bandita dalla società resistente, (all. n. 1) tramite preselezione da parte del D.T.L. che ha proceduto a tale incumbente inoltrando la graduatoria provvisoria sottoposta alla società MSBC per procedere alle verifiche ed alle conseguenti assunzioni.

Con lettera del 06.05.2020 (all n. 2) la società resistente ha escluso il ricorrente dalla graduatoria poichè avrebbe riportato condanne penali e, conseguentemente, ciò avrebbe comportato l'automatica esclusione dalla graduatoria, anche perché avrebbe reso, a dire della società, falsa dichiarazione.

Con lettera 15.6.2020 (all n. 3) il ricorrente, tramite il proprio legale, contestava l'esclusione dalla graduatoria in quanto la dichiarazione sostitutiva attestante di non aver riportato condanne penali da dichiarare, era veritiera, poiché dal casellario giudiziario non



AVV. CORRADO MARTELLI
Patrocinante in Cassazione
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA
Tel 090364001 – fax 090.3710648
Pec: avv.corradomartelli@pec.it
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

risultava avere avuto comminate sanzioni penali dal momento che risultava a tal proposito “NULLA”. (all. n 4).

Conseguentemente il ricorrente, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, non era tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza di iscrizioni a suo carico, circa la presenza di quelle di cui al comma 7 del D.P.R. 312/2002, nonché di cui all'art. 24, comma 1, stesso decreto.

La Società illecitamente ed illegittimamente ha, in dispregio del chiaro disposto di cui all'art. 24 bis del suddetto D.P.R., proceduto a farsi rilasciare una certificazione attestante una condanna riportata dal Sig. Santamaria Ferdinando, in quanto la detta normativa, che consente l'acquisizione di tale notizia, riguarda lo svolgimento di attività professionali o volontarie o organizzative che comportino contatti diretti e regolari con minori, così come la società resistente non poteva ottenere tale certificazione perché assolutamente non pertinente alle finalità del gestore (trattasi di operatore ecologico).

La società resistente riscontrava tale lettera e chiedeva l'invio del certificato del casellario giudiziario che veniva inviato con pec del 29.06.2020 (All. 5). Da allora, la società non ha dato riscontro alla richiesta, nonostante l'invio dell'integrazione documentale.

In diritto

Si ritiene illegittima l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria utile all'assunzione, oltre che effettuata in violazione di numerose norme di legge anche di derivazione comunitaria.

Invero, al momento della presentazione della domanda di assunzione, il certificato penale estratto dal candidato riportava la dicitura “NULLA”, con la conseguenza che nessuna condanna risultava a carico dello stesso.

Il certificato del casellario giudiziale è stato richiesto e rilasciato in osservanza delle norme previste dal D.P.R. 312/2002 e, il ricorrente, non era tenuto ad approfondire l'esito del



AVV. CORRADO MARTELLI
Patrocinante in Cassazione
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA
Tel 090364001 – fax 090.3710648
Pec: avv.corradomartelli@pec.it
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

casellario proprio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, come invece ha illegittimamente provveduto a fare la Società convenuta in giudizio servendosi non dell'art. 20 bis D.P.R. 312/2002 che riguarda il datore di lavoro che lo può ottenere a certe condizioni, ma facendo riferimento illegittimamente all'art. 28 del detto Decreto che riguarda il diritto delle Amministrazioni Pubbliche per l'integrazione o l'acquisizione di certificazioni penali di una persona soggetta o oggetto di un procedimento amministrativo e quindi per le esigenze funzionali della P.A., ma soltanto relativamente a dati pertinenti e rilevanti per il detto procedimento e peraltro in violazione dell'art. 10 GDPR 2018 (nn. 2 e 3).

Giova sottolineare che la condanna penale riportata dal ricorrente e causa di esclusione illegittima dalla graduatoria, risale a ben 16 anni prima e prevedeva quale pena la multa. La Messina Sevizi Bene Comune, si ribadisce, illecitamente ha successivamente richiesto la certificazione penale del candidato direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ed altrettanto illecitamente lo ha escluso dalla graduatoria, non essendo l'eventuale esistenza di un fatto penale punito con la multa, utile all'esclusione.

Sul fumus boni iuris

In via cautelare, il sig. Santamaria richiede l'emissione di provvedimento d'urgenza, ritenendo sussistente il requisito della probabilità di accoglimento nel merito.

Invero, il ricorrente ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti fissati dall'avviso e tale circostanza non è mai stata contestata dalla resistente la quale si ribadisce, in maniera illegittima, ha contestato soltanto la difformità della dichiarazione sostitutiva relativa ai carichi pendenti, nonostante fosse risultata "NULLA".



AVV. CORRADO MARTELLI
Patrocinante in Cassazione
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA
Tel 090364001 – fax 090.3710648
Pec: avv.corradomartelli@pec.it
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

Risulta dunque provato tanto l'interesse ad agire quanto l'idoneità al collocamento in graduatoria al pari degli altri candidati, ritenendosi ciò abbondantemente sufficiente per ottenere la pronuncia di illegittimità dell'esclusione.

Sul periculum in mora

Con riferimento al requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, si rileva oltre alla situazione di indigenza del ricorrente (che ha perso ogni sostegno sociale), che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare, la circostanza che le assunzioni relative al bando oggetto di giudizio, dal quale il sig. Santamaria è stato escluso, sono state prorogate sino a Dicembre 2021; ove entro tale data il ricorrente non ottenesse provvedimento di ammissione in graduatoria e conseguente declaratoria di diritto all'assunzione con decorrenza 2020, subirebbe un gravissimo pregiudizio economico, oltre alla possibile perdita di *chance*, derivante dalla impossibilità, quale escluso, di beneficiare ove ciò avvenisse, di eventuale stabilizzazione rendendo più che attuale e urgente il chiesto provvedimento.

Pertanto, si chiede che il Giudice adito Voglia:

- 1) In via preliminare ai sensi dell'art. 700 cpc con provvedimento reso anche inaudita altera parte, emetter decreto di annullamento dell'esclusione e conseguentemente ordinare alla Società resistente di provvedere, per il tramite del CPI alla valutazione della domanda del suo inserimento nella graduatoria degli ammessi alla preselezione, esistendo il *fumus boni iuris* ed il grave ed irreparabile pregiudizio o, comunque, emanare qualsiasi provvedimento atto a tutelare i diritti del ricorrente.
- 2) Nel merito, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato quale operatore ecologico e,



AVV. CORRADO MARTELLI
Patrocinante in Cassazione
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA
Tel 090364001 – fax 090.3710648
Pec: avv.corradomartelli@pec.it
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

conseguentemente, ordinare alla MSBC per il tramite del CPI di valutare la domanda del suo inserimento nella graduatoria degli ammessi alla preselezione e, conseguentemente, l'assunzione a tempo determinato fin dal giugno 2020 con le successive proroghe e servizi già concessi agli altri lavoratori dello stesso bando, previa collocazione nella graduatoria risultante dai titoli in possesso ed in ogni caso condannare la MSBC alla corresponsione di n. 24 mensilità della retribuzione dovuta per l'attività di operatore non prestata per fatto e colpa del datore, oltre rivalutazione ed interessi.

- 3) Condannare altresì la società MSBC al risarcimento dei danni per l'illecita acquisizione di dati sensibili in dispregio del diritto alla privacy del ricorrente nella misura di € 20.000,00 da liquidarsi secondo equità.
- 4) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio, giusta delibera di ammissione al gratuito patrocinio (all. n. 6) 23.09.2020.
- 5) Ordinare alla società resistente la produzione della graduatoria, nonché l'eventuale rinnovo dei contratti a tempo determinato di cui al bando di assunzione.
- 6) Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione fino ad € 25.000 e che il contributo unificato non è dovuto in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del 23.09.2020.

Si producono:

1. Bando
2. Lettera del 6.5.2020
3. Lettera del 15.6.2020



AVV. CORRADO MARTELLI
Patrocinante in Cassazione
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA
Tel 090364001 – fax 090.3710648
Pec: avv.corradomartelli@pec.it
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

4. Casellario giudiziale
5. Pec del 26.06.2020 MSBC e pec di riscontro Avv. Martelli del 29.06..2020
6. Delibera ammissione gratuito patrocinio del 23.09.2020

Messina, 12.08.2021

Avv. Corrado Martelli



Procura alle liti

Il sottoscritto Ferdinando Santataria, nato a Messina,
il 28/09/1980, cf. BNT.FDN.R0P28.F1589, residente in
Messina Via Atar 22, delega a rappresentarlo e difenderlo nel
presente giudizio contro Messina Servizi Bene Comune, ed in ogni
stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva, l'Avv. Corrado Martelli (C.F. MRTCRD43P01F359L)
del foro di Messina (fax 090/3710648-pec avv.corradomartelli@pec.it), eleggendo domicilio legale presso il
suo studio sito in Messina, Corso Cavour 178, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi inclusa
quella di sottoscrivere l'atto introduttivo, di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa,
di rinunciare ed accettare rinunce agli atti e all'azione, riassumere la causa, di farsi sostituire, nominare
altri avvocati, procuratori e domiciliatari, eleggere domicilio, transigere e conciliare, di incassare e
quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi
atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito. Dichiaro di essere stato/a
informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento
di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, , nonché dei
casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.
2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico
che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della
polizza assicurativa. Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ex art. 13 del
D.Lgs 30/06/2003,n.196, nonché ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ed
autorizzo il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento del mandato conferito.
La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18,
5° comma , d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.



Vera La Firma





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE FERIALE
REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Letto il ricorso ex art.700 c.p.c. che precede;
visto il decreto di assegnazione degli affari civili nel turno feriale,
esaminati gli atti allegati;
ritenuto che sia necessario provvedere nel contraddittorio tra le parti,
ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;
ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità
che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo
diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la
denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente
controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 28.9.2021;
Manda al ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il
presente decreto entro il termine di giorni 15, autorizzando la notifica ai
controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di Messina
Servizi bene Comune S.p.A entro il medesimo termine;
visto l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come
modificato dalla legge 77/2020, dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. 2/2021;
visto altresì il d.l. n. 105/2021;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di
trattazione scritta”, contenenti istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

- che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 12/82021

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Rando

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. CORRADO MARTELLI**, codice fiscale: **MRTCRD43P01F359L**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **FERDINANDO SANTAMARIA** (CF: SNTFDN80P28F158G), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

12469757s.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente DECRETO FISSAZIONE UDIENZA,

procura alle liti.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente PROCURA ALLE LITI e

santamaria ferdinando msbc.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

a **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE** (P.IVA: 03459080838) all'indirizzo di posta elettronica certificata **messinaservizibenecomune@pec.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO, RG n° 3600-1/2021.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati **12469757s.pdf**, contenente DECRETO FISSAZIONE UDIENZA, **procura alle liti.pdf**, contenente PROCURA ALLE LITI e **santamaria ferdinando msbc.pdf**, contenente RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

MESSINA, 24/08/2021

Firmato digitalmente da **Avv. CORRADO MARTELLI**

